

Nuovi documenti in appello tributario: prevale il vecchio rito

La Cassazione consolida il legittimo affidamento processuale alla luce di Corte Cost. n. 36/2025 e ribadisce l'inapplicabilità retroattiva delle restrizioni del D.Lgs. 220/2023

Redazione Metodo Giuridico — Contributo Redazionale

Aggiornato al 16 luglio 2026. L'ordinanza n. 16456/2026 della Suprema Corte di Cassazione consolida l'indirizzo costituzionale a tutela delle pendenze tributarie instaurate prima del 2024.

Abstract: *Il contributo analizza la produzione di nuovi documenti in appello tributario alla luce del recente orientamento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16456/2026). La pronuncia recepisce i dettami della sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale, declaring l'illegittimità costituzionale del regime transitorio previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023. La Consulta e la Cassazione escludono l'applicazione retroattiva del divieto assoluto di nova in secondo grado ai giudizi il cui primo grado sia stato instaurato prima del 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore della riforma tributaria. Viene così tutelato il legittimo affidamento processuale della parte che ha modulato la propria strategia difensiva sulla facoltà, allora vigente, di produrre nuovi documenti in sede di gravame. L'articolo approfondisce, altresì, la specialità del rito tributario e la conseguente inapplicabilità dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.*

Abstract English: *This article examines the admission of new documentary evidence in tax appeals, centering on the recent ruling of the Supreme Court of Cassation (Order No. 16456/2026). The decision implements judgment No. 36/2025 of the Constitutional Court, which declared the transitional regime under Article 4, Paragraph 2, of Legislative Decree No. 220/2023 unconstitutional. The Courts ruled out the retroactive application of the absolute prohibition of new evidence in second-degree proceedings for cases where the first-degree lawsuit was introduced before January 4, 2024 (the effective date of the tax reform). This approach protects the procedural legitimate expectation of parties who calibrated their defensive strategy on the then-existing right to produce new documents during appeal. Additionally, the paper discusses the specialty of the tax process and the resulting inapplicability of Article 345, Paragraph 3, of the Italian Code of Civil Procedure.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Tutela del legittimo affidamento:** La declaratoria di incostituzionalità del regime transitorio (D.Lgs. 220/2023) salvaguarda la parte che ha calibrato la propria difesa in primo grado sulla



facoltà di produrre documenti in appello.

- **Successione delle leggi nel tempo:** Nei giudizi tributari in cui il primo grado è iniziato prima del 4 gennaio 2024, continua ad applicarsi il previgente art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, con ammissibilità dei nuovi documenti in secondo grado.
- **Specialità del rito tributario:** La disciplina della produzione documentale in appello è integralmente governata dall'art. 58 D.Lgs. 546/1992, escludendo l'operatività del divieto ordinario di cui all'art. 345 c.p.c.
- **Allineamento della giurisprudenza:** La Suprema Corte consolida l'ultra-attività del vecchio rito nel 2026, imponendo ai giudici di merito la piena valutazione delle prove tardive depositate nei giudizi storici.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di giudizio tributario, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 2025, ai processi in cui il ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato anteriormente al 4 gennaio 2024 non si applica il divieto di nuovi documenti in appello introdotto dal D.Lgs. n. 220 del 2023, restando regolata la produzione documentale in secondo grado dal previgente art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Di tale ultra-attività deve tenere conto anche il giudice di legittimità. Ricontrata l'incostituzionalità del regime transitorio sul processo dinanzi a sé pendente, quest'ultimo deve disporre la cassazione con rinvio, consentendo al giudice d'appello la valutazione delle prove prodotte sotto il vecchio rito.

01. Introduzione: la pronuncia Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026

La recente pronuncia della **Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026¹** assume rilevanza interpretativa in materia di **produzione di nuovi documenti in appello tributario**. La Suprema Corte affronta la questione del **diritto transitorio** connesso alla **riforma del contenzioso** operata dal D.Lgs. n. 220/2023. L'ordinanza opera a tutela dei diritti

processuali dei contribuenti, escludendo l'applicazione retroattiva delle decadenze. L'arresto si allinea alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla nota sentenza n. 36/2025² della Consulta, la quale ha censurato l'efficacia retroattiva delle nuove preclusioni istruttorie. Il legislatore delegato aveva originariamente previsto l'immediata applicabilità del divieto di *nova* anche ai giudizi di gravame successivi alla riforma. Tali appelli erano però originati da ricorsi di primo grado depositati sotto il previgente regime. Tale automatismo è apparso sproporzionato. L'ordinanza in commento consente di analizzare la portata del principio di **certezza del diritto** e di **stabilità delle regole processuali**. La tutela delle **legittime aspettative delle parti** costituisce il parametro di composizione dei conflitti intertemporali.

La Cassazione ribadisce che la **successione delle leggi processuali** nel tempo deve essere governata dal rispetto del **legittimo affidamento**. La scelta dei mezzi di prova in primo grado è correlata alla facoltà di produrre nuovi elementi in appello. Negare ex post tale facoltà si traduce nell'alterazione delle facoltà su cui le parti hanno fatto affidamento. L'insegnamento tratto dall'ordinanza n. 16456/2026 investe la sostanza del **giusto processo** e della **parità delle armi** tra le parti, evidenziando la centralità della difesa tecnica.

02. Il fatto e l'iter processuale: la contumacia del concessionario e la produzione tardiva

2.1 — L'omessa costituzione in primo grado e l'annullamento dell'atto presupposto

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall'impugnazione, da parte della **società Valeri Srl**, di un'**intimazione di pagamento** emessa dall'**Agenzia delle Entrate Riscossione**. L'atto esattoriale faceva riferimento a due prodromiche cartelle di pagamento afferenti a pretese erariali a titolo di Ires ed Iva relative agli **anni d'imposta 2008 e 2011**. L'importo complessivo richiesto dal concessionario era prossimo alla cifra di **duecentomila Euro**. La contribuente ha contestato la legittimità della pretesa eccependo, in via preliminare, l'**omessa notificazione** delle cartelle presupposte. L'eccezione si è rivelata decisiva per le sorti del primo grado di giudizio.

Instaurato il giudizio davanti alla CGT di primo grado di Reggio Calabria l'**11 luglio 2022**, l'Agente della Riscossione ha scelto di rimanere **contumace**. La mancata costituzione in giudizio ha precluso all'ente impositore la possibilità di dimostrare la regolarità delle notifiche contestate. Il giudice tributario di prime cure ha accolto il ricorso sul presupposto che, a fronte del disconoscimento della contribuente, gravasse sull'Amministrazione l'onere di provare il perfezionamento della notificazione. In assenza di tale prova documentale, l'intimazione di pagamento è stata annullata, palesandosi come un esito necessitato dall'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del concessionario. Del resto, il rito speciale attribuisce specifiche conseguenze pregiudizievoli all'inerzia probatoria delle parti.

La contumacia in primo grado costituisce una precisa **scelta difensiva** che espone la parte pubblica a gravose conseguenze sul piano istruttorio. In questo contesto, l'ordinanza n. 16456/2026¹ ricorda come la **ripartizione dell'onere probatorio** gravi su chi intende far valere un diritto in giudizio. La condotta omissiva dell'Agente ha determinato una **carenza istruttoria** insanabile in prime cure. L'annullamento dell'atto presupposto ha così travolto l'intera pretesa esattoriale, costringendo il concessionario a tentare il recupero della propria posizione probatoria nel successivo grado di appello.

2.2 — La preclusione documentale in appello e la decisione di merito della CGT II Calabria

Soccombente in prime cure, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello il **16 aprile 2024**. In quella sede, l'Amministrazione finanziaria ha depositato per la prima volta i documenti comprovanti la **regolarità delle notificazioni** delle cartelle esattoriali. La CGT di secondo grado della Calabria si è trovata a giudicare nel vigore della nuova disciplina dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992. I giudici del gravame hanno rilevato come la riforma impedisse, in linea di principio, l'**acquisizione di nuove prove documentali** in appello. L'Amministrazione ha tentato di superare il divieto eccependo l'**indispensabilità dei documenti** per la decisione della causa. La **tesi è stata respinta**.

Con la sentenza n. 300 del **30 gennaio 2025**, pubblicata il **5 febbraio 2025**, la CGT II Calabria ha dichiarato inammissibili i documenti tardivi. I giudici di merito hanno ritenuto che la riforma introducesse un **divieto assoluto di produzione** delle notifiche in appello. La decisione ha fatto leva sull'**immediata applicabilità** dello *ius superveniens* ai giudizi pendenti a decorrere dal 5 gennaio 2024. Tale preclusione, secondo il collegio calabrese, non poteva essere derogata per **carenza del requisito** di indispensabilità della produzione documentale tardiva. L'appello pubblico è stato conseguentemente rigettato. La decisione del collegio calabrese ha così confermato lo sbarramento istruttorio determinato dall'applicazione retroattiva della nuova legge processuale.

03. Il quadro normativo e costituzionale: la produzione di nuovi documenti in appello tributario

3.1 — Il regime delle prove in appello tributario e la riforma del D.Lgs. n. 220/2023

Per comprendere la portata della svolta giurisprudenziale, occorre delineare l'evoluzione del sistema probatorio in secondo grado. Storicamente, la **produzione di nuovi documenti in appello tributario** è stata caratterizzata da un regime di accentuata tolleranza. L'originaria formulazione dell'[art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992](#) consentiva alle parti di depositare liberamente nuovi atti in sede di gravame. Questa facoltà rappresentava una deroga vistosa rispetto alle preclusioni rigide del processo civile ordinario. La dottrina ha a lungo dibattuto su tale specialità. L'assetto normativo garantiva una tutela asimmetrica a favore dell'Amministrazione finanziaria, spesso incline a sanare in appello le proprie lacune istruttorie.

La situazione è mutata radicalmente con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220**. La riforma, attuando i principi della legge delega n. 111/2023, ha riscritto l'art. 58 introducendo un generale **divieto di produzione di nuovi documenti** in appello. L'obiettivo dichiarato del legislatore era deflazionare il contenzioso e accelerare i tempi processuali. Il nuovo comma 1 ammette la produzione documentale solo in via eccezionale. L'ingresso è subordinato alla rigorosa verifica di **indispensabilità della prova** o alla dimostrazione di una **causa non imputabile**. Lo **sbarramento istruttorio** è divenuto così la regola generale del gravame.

Questa netta inversione di tendenza ha sollevato forti perplessità in dottrina e giurisprudenza, alimentando un serrato dibattito sulle **preclusioni istruttorie nel processo tributario** alla luce del diritto costituzionale ed europeo. Il punto di maggiore attrito è stato individuato nella disciplina transitoria dettata dall'[art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023](#). Tale disposizione prevedeva che le nuove preclusioni probatorie si applicassero immediatamente a tutti i giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024. Questo significava applicare le nuove sanzioni processuali a controversie introdotte in primo grado sotto il vecchio rito. Si è configurata così una lesione delle **strategie difensive preordinate** e delle **aspettative processuali** delle parti.

Molti difensori, confidando sulla facoltà di depositare i documenti in appello, avevano legittimamente omesso produzioni probatorie in primo grado. L'applicazione immediata della riforma ha trasformato

retroattivamente una **facoltà processuale** legittima in una **decadenza insanabile**. La compressione del **diritto di difesa** è apparsa evidente a molti collegi tributari di merito. Da qui è sorto il dubbio di legittimità costituzionale. Si è profilata la necessità di un intervento chiarificatore del Giudice delle leggi per ripristinare il rispetto delle garanzie fondamentali del **giusto processo**.

3.2 — La declaratoria di incostituzionalità di Corte Cost. n. 36/2025: illegittimità del regime transitorio

Sollecitato dalle ordinanze delle Corti della Campania e della Lombardia, il Giudice delle leggi ha pronunciato la sentenza n. 36/2025. La Consulta ha giudicato **costituzionalmente illegittima** la disciplina transitoria nella parte in cui applicava in via retroattiva il divieto di nuove prove. La Corte ha ravvisato una netta violazione del principio di **tutela del legittimo affidamento**, quale declinazione oggettiva della **certezza del diritto**. Le parti avevano incardinato la lite confidando sulla previgente facoltà di deposito tardivo. Esse non potevano essere private di colpo di tale **diritto alla prova**, necessario a ripristinare la regolarità del rito tributario. La decisione tutela le **legittime aspettative dei consociati** contro i mutamenti legislativi repentini.

La dottrina ha prontamente evidenziato come l'illegittimità del regime transitorio risponda alla necessità di preservare l'**equilibrio delle parti** nel processo, come evidenziato da Caramia⁴. L'applicazione retroattiva di preclusioni istruttorie si traduce in una **retroattività impropria**, in grado di alterare ex post la **pianificazione difensiva** del contribuente. L'efficacia retroattiva della norma deve ritenersi del tutto esclusa. La Consulta ha così stabilito che il discrimine temporale per l'applicazione delle nuove restrizioni si individua esclusivamente nella **data di instaurazione** del giudizio di primo grado. Per tutti i ricorsi introduttivi notificati prima del 4 gennaio 2024, il vecchio rito permissivo continua a spiegare i propri **effetti ultrattivi** in appello.

3.3 — La rimozione del divieto di produzione di procure e deleghe in secondo grado

Oltre al profilo intertemporale, la Corte Costituzionale ha censurato il contenuto del novellato art. 58, comma 3. La disposizione introdotta dalla riforma del 2023 precludeva in appello il deposito di deleghe, procure e notificazioni degli atti impugnati. La Consulta ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale parziale** di tale comma limitatamente a **deleghe e procure**. Secondo i giudici delle leggi, tali atti appartengono al genus delle prove documentali comuni. Essi non presentano tratti differenziali idonei a giustificare un **divieto assoluto** di produzione tardiva, configurando una disparità

di trattamento priva di giustificazione costituzionale. Escluderli a prescindere dal vaglio di indispensabilità lede la **parità delle parti**.

Sul punto, come chiarito da Farinelli⁵, la sentenza distingue nettamente tra procure e notificazioni. Per le prime, la preclusione assoluta comprime ingiustificatamente il **diritto alla tutela giurisdizionale**, in quanto l'assenza della prova del potere rappresentativo può derivare da mere sviste formali sanabili. La **sanzione dell'inammissibilità** è sproporzionata. Al contrario, la Corte ha ritenuto legittimo il divieto assoluto per le **notificazioni degli atti**. L'Amministrazione finanziaria è gravata da un dovere qualificato di conservazione di tali prove, che devono essere depositate sin dal primo grado di giudizio. La distinzione è netta. La prova della notificazione attiene alla **legittimità dell'azione impositiva** stessa.

La parziale demolizione del comma 3 ristabilisce un **assetto coerente con il principio di ragionevolezza**. Il giudice dell'appello riacquista il potere di valutare l'**indispensabilità di deleghe e procure** prodotte tardivamente, ove necessario per verificare la legittimazione processuale, salvaguardando il potere valutativo del magistrato tributario. Resta invece fermo lo sbarramento rigoroso per le sole notifiche degli atti impositivi, confermando la **rigida autoresponsabilità** dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle proprie condizioni di procedibilità. Questo **doppio binario probatorio** impone ai difensori e agli uffici pubblici un rigore formale sin dal primo grado, mitigato solo dalla declaratoria di incostituzionalità delle procure.

4.1 — La calibrazione della strategia difensiva e la retroattività sventata

L'analisi della **ratio decidendi** dell'ordinanza n. 16456/2026¹ evidenzia come il fulcro della controversia si rinvenga nella tutela del legittimo affidamento processuale. La Suprema Corte recepisce integralmente i principi della Consulta di cui alla sentenza n. 36/2025². I giudici di legittimità evidenziano come la **scelta difensiva del contribuente** sia calibrata sulle preclusioni vigenti al momento della notifica. Ciò vale anche per la condotta contumace in primo grado. La **stabilità del rito** costituisce un elemento immanente al principio di certezza del diritto. Un mutamento retroattivo delle regole probatorie avrebbe l'effetto di penalizzare ingiustificatamente la parte privata. Si violerebbe così il **principio di lealtà processuale**.

La Cassazione osserva che, nel caso in esame, il primo grado era stato introdotto nel 2022, sotto l'egida del vecchio art. 58. L'applicazione retroattiva del divieto introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023 avrebbe vanificato la **strategia difensiva dell'Ufficio**, che aveva confidato sulla facoltà di produrre le ricevute di notifica in appello, potendo fare affidamento su un quadro normativo all'epoca consolidato.

La rimozione retroattiva di tale facoltà contrasta con la **certezza dei rapporti giuridici**. Il Giudice delle leggi ha escluso questo vulnus, rilevando come la **successione delle leggi** non debba pregiudicare l'affidamento dei patrocinatori, in quanto la stabilità delle regole rappresenta la sostanza del **giusto processo**.

La dottrina specialistica concorda su questa impostazione, ritenendo che il **legittimo affidamento** costituisca un **limite costituzionale** insuperabile per le riforme processuali (Caramia⁴, Farinelli⁵). La salvaguardia della **pianificazione difensiva** garantisce la parità effettiva. Non si tratta di una mera eccezione formale, ma di un **diritto soggettivo processuale** ad essere giudicati secondo regole prevedibili, impedendo l'insorgere di squilibri nel contraddittorio. Il legislatore non può mutare le preclusioni istruttorie a partita in corso senza concedere un adeguato **regime transitorio** che salvaguardi le pendenze.

Il legittimo affidamento sulle regole del rito

Il principio del legittimo affidamento processuale vieta l'applicazione immediata e retroattiva di nuove preclusioni istruttorie ai giudizi introdotti sotto la previgente disciplina, preservando la strategia difensiva originaria delle parti.

In definitiva, l'ordinanza n. 16456/2026 ribadisce come il **principio di autoresponsabilità** processuale debba coordinarsi con la prevedibilità delle scadenze. Chi opera nel processo tributario ha il diritto di conoscere preventivamente le **conseguenze della propria condotta** probatoria. Il mutamento repentino delle regole frustra tale diritto; l'ordinanza n. 16456/2026 previene tale rischio, assicurando una transizione ordinata alla luce del nuovo rito.

4.2 — L'allineamento nomofilattico della Sezione Tributaria nel 2026

Il recepimento dei dettami costituzionali ha trovato immediata attuazione nel corso del 2026. La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha consolidato un **orientamento univoco** volto a neutralizzare l'applicazione retroattiva dell'art. 58 novellato. L'ordinanza n. 16456/2026 si colloca al centro di questo **processo di allineamento nomofilattico**. I giudici di legittimità hanno ribadito che le Corti di merito non possono trincerarsi dietro la riforma per escludere **prove documentali indispensabili** nei giudizi instaurati prima del 4 gennaio 2024. L'adeguamento delle pronunce di merito all'indirizzo nomofilattico risponde a evidenti ragioni di coerenza sistematica. L'**indirizzo nomofilattico** garantisce l'omogeneità di applicazione della norma.

In questo quadro, assume rilievo la **conforme ordinanza** n. 20130 del 16 giugno 2026³. In tale occasione, la Cassazione ha riaffermato che l'inapplicabilità della riforma ai giudizi di appello tributari pendenti esclude qualsivoglia **sbarramento istruttorio** sui vecchi documenti. La decisione consolida la ratio della sentenza n. 36/2025 della Consulta. Il consolidamento giurisprudenziale del 2026 evidenzia la volontà di proteggere le situazioni processuali consolidate, offrendo una **certezza del diritto** sostanziale durante la **fase transitoria**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Corte Costituzionale, Sentenza n. 36/2025	Fondante	Dichiara l'incostituzionalità del regime transitorio dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023, sventando l'applicazione retroattiva del divieto di nuovi documenti.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 16456/2026	Conforme	Recepisce il decisum costituzionale, disponendo l'ammissibilità dei documenti tardivi in appello se il primo grado è iniziato prima del 4 gennaio 2024.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 20130/2026	Conforme	Rafforza l'orientamento di legittimità confermando l'ultra-attività dell'art. 58, comma 2 previgente e la specialità del rito rispetto al c.p.c.

Questo **allineamento giurisprudenziale** dimostra la tenuta dei principi costituzionali di fronte alle spinte riformatrici del legislatore. L'intervento nomofilattico ha così il pregio di superare il contrasto interpretativo insorto nella fase di prima applicazione della riforma. Le ordinanze del 2026 chiudono una stagione di incertezza interpretativa, fornendo una guida sicura per i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria. L'indirizzo consolidato impone una disamina attenta del **momento introduttivo della lite**, qualificandosi come uno **strumento di garanzia del contribuente** contro la **rigidità delle preclusioni probatorie**.

05. La specialità del rito tributario e l'inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c.

5.1 — Il principio di specialità del processo tributario ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

Il consolidamento della disciplina intertemporale ripropone una riflessione di carattere sistematico concernente il **principio di specialità** del rito tributario. La regola fondamentale dell'intero sistema si rinviene nell'[art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992](#). La disposizione stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del codice di procedura civile solo per quanto da esse non disposto e con esse compatibili. In forza della clausola di compatibilità, la disciplina del rito speciale prevale su quella ordinaria. Questa clausola di compatibilità costituisce un **filtro selettivo fondamentale** anche in tema di **produzione di nuovi documenti in appello tributario**. Essa impedisce l'applicazione automatica e acritica di preclusioni e decadenze proprie del processo civile ordinario, che mal si conciliano con la natura del contenzioso tributario.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre valorizzato l'autonomia sistematica del rito speciale. Come ribadito da Cassazione n. 20130/2026³, l'art. 58 d.lgs. 546/1992 costituisce una **disciplina organica e completa** delle nuove prove in appello. L'esistenza di una norma speciale esclude in radice il ricorso all'analogia processuale. La **giurisdizione tributaria** non tollera intrusioni indebite. Il rapporto tra legge generale e legge speciale si risolve a favore di quest'ultima. Questo principio di **auto-sufficienza normativa** impedisce di importare nel contenzioso tributario istituti restrittivi esterni non espressamente previsti dal legislatore delegato.

La specialità risponde a una precisa **ratio di bilanciamento**. Il processo tributario ha ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva, la cui cognizione esige una **flessibilità istruttoria** sconosciuta al rito ordinario tra privati. La ricerca della verità materiale prevale sui formalismi. La rigidità delle decadenze civilistiche finirebbe per pregiudicare l'**interesse pubblico alla giusta imposizione** o il **diritto di difesa del contribuente**. Il legislatore ha inteso preservare tale peculiarità. La specialità del rito si qualifica così come una garanzia di giustizia ed equità per entrambe le parti.

5.2 — La disapplicazione delle preclusioni del codice di rito ordinario

La **conseguenza immediata** del principio di specialità si traduce nell'**inapplicabilità delle preclusioni** stabilite dal codice di rito civile in materia di appello. In particolare, la giurisprudenza di legittimità esclude l'operatività del divieto contenuto nell'**art. 345, terzo comma, c.p.c.** nel **processo tributario**. La norma ordinaria vieta la produzione di nuovi documenti salvo che il giudice li ritenga indispensabili o che la parte provi la causa non imputabile. Nel **rito tributario previgente** al 2024, invece, la producibilità era libera. Il principio di specialità opera in termini preclusivi rispetto ad estensioni analogiche. La Cassazione n. 20130/2026 ribadisce come il rito tributario costituisca un **microsistema autosufficiente**. L'importazione di limiti esterni è preclusa.

Questo sbarramento all'**analogia processuale** è stato avallato anche dalla sentenza n. 36/2025² della Corte Costituzionale. La Consulta ha evidenziato come l'art. 58 rappresenti una **scelta discrezionale del legislatore** coerente con le specificità del rapporto d'imposta. Il **rapporto di specialità** impedisce sovrapposizioni. La disapplicazione dell'art. 345 c.p.c. assicura che, per le controversie 'storiche', le parti conservino la più **ampia facoltà di difesa** in secondo grado, senza dover sottostare alle più rigide barriere del rito civile. Questo assetto normativo assicura la piena esplicazione del diritto di difesa in secondo grado. Questo orientamento consolida l'**autonomia del contenzioso tributario** e previene l'estensione indebita di preclusioni estranee.

06. Conclusioni: prospettive sistematiche e il bilancio del contenzioso documentale

L'analisi sistematica condotta evidenzia come le decisioni del 2026 abbiano ristabilito un assetto coerente con le **garanzie costituzionali**. La rimozione delle restrizioni retroattive costituisce una salvaguardia del legittimo affidamento. Nondimeno, ad avviso di questa Redazione, tale soluzione prospetta un inevitabile **doppio binario procedimentale** destinato a durare per molti anni. Le Corti di secondo grado si troveranno a gestire contemporaneamente appelli soggetti a **regimi probatori opposti** a seconda della data di avvio della lite. La compresenza di discipline differenziate introduce elementi di complessità nell'attività degli uffici giudiziari. L'auspicio è che questo **appesantimento organizzativo** non rallenti la definizione delle controversie storiche pendenti.

In conclusione, l'ordinanza n. 16456/2026¹, conformandosi ai principi di Corte Costituzionale n. 36/2025², fissa un **punto di equilibrio** tra efficienza e difesa. Sulla **produzione di nuovi documenti in appello tributario**, la parola definitiva spetta al rito applicabile al momento della notifica originaria. L'equità della fase transitoria impone di non alterare le prerogative processuali dei contendenti. L'adeguamento nomofilattico salvaguarda la **lealtà dello Stato** verso il contribuente, confermando che l'efficienza processuale non può mai essere perseguita a scapito dei **diritti fondamentali di difesa**.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione Italiana, artt. 3, 24 e 111

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, e 58

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, artt. 1, comma 1, lett. bb) e 4, comma 2

Codice di procedura civile, art. 345, terzo comma

Giurisprudenza citata

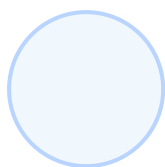
1. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026. L'ordinanza stabilisce l'inapplicabilità temporale del divieto di produzione di nuovi documenti in appello se il primo grado è iniziato prima del 4 gennaio 2024.
2. Corte Costituzionale, Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025. Dichiara l'illegittimità del divieto assoluto in appello per deleghe/procure e del regime transitorio retroattivo che violava il principio del legittimo affidamento.
3. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 20130 del 16 giugno 2026. Conferma l'inapplicabilità della riforma restrittiva ai processi pendenti in appello e ribadisce la specialità del contenzioso tributario rispetto all'art. 345 c.p.c.

Dottrina richiamata

4. Caramia L.V., *Sulla (parziale) illegittimità costituzionale del nuovo divieto di nova in appello nel processo tributario (Corte cost., sent., 27 marzo 2025, n. 36)*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 1, 2025, 197 e ss. Il contributo esamina le tutele del legittimo affidamento e

della strategia processuale dei contribuenti rispetto alla successione delle riforme processuali.

5. Farinelli E., *Sulla parziale illegittimità costituzionale del divieto di “nova” in appello nel processo tributario ex art. 58 D.Lgs. 546/1992, nota a Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 2025, n. 36*, in *Rass. Avvocatura dello Stato*, 2, 2024. L'autore approfondisce lo sdoppiamento del regime probatorio in appello tra deleghe (ammissibili) e notificazioni (inammissibili).



A cura di:

Redazione Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza — Contributo Redazionale

I contributi firmati dalla Redazione di Metodo Giuridico esprimono l'orientamento corale della testata in tema di evoluzione giurisprudenziale e riforme normative delle diverse branche del diritto.